

Una Riforma Urgente

Il 1 dicembre 1971 veniva approvata alla Camera dei deputati il testo unico sulla riforma del diritto di famiglia. In seguito tale legge, passata al Senato si arenava. Questa riforma è senz'altro necessaria in quanto il nostro codice risente ancora della vecchia ispirazione napoleonica, e certamente la revisione fascista non ha certo saputo modificare quell'autoritarismo vigente all'interno della famiglia stessa.

L'egoismo non è certo il valore più grande dell'uomo, eppure così sembra da una serie di articoli che riguardano la famiglia nel codice civile. Infatti la legislazione vigente ha una visione della famiglia che è inaccettabile: la garanzia della unità è fondata sulla responsabilità di uno (il capo della famiglia) la cui preoccupazione è molto più spesso di unità che si realizzi per la salvaguardia dei problemi di carattere economici che per la responsabilità e dignità delle singole persone. Non esistono più famiglie oggi in Italia che seguano il vecchio codice: l'hanno tutte abbandonate e violato. Senz'altro è una giusta violazione; infatti non si può applicare in una famiglia quanto dice l'articolo riguardante la residenza familiare; non è vero che nella realtà il marito decide e "la moglie è obbligata a seguirlo ovunque creda opportuno fissare la residenza". Vediamo ora di esaminare i punti più importanti che questa nuova legge dovrebbe cambiare:

PARITÀ DEI CONIUGI E DIREZIONE UNITARIA DELLA VITA DELLA FAMIGLIA
- art. 143 e 144 Codice Civile -.

In questi due articoli sopra citati si passa da una concezione autoritaria e gerarchica della famiglia, propria del codice attuale, ad una concezione di parità. Infatti l'articolo 143 del codice vigente dice che "il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza". (quanto detto sopra dovrebbe essere modificato in questo senso: marito e moglie con il matrimonio acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Essi si impegnano reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Inoltre entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno

in relazione alle proprie sostanze e capacità professionali a contribuire ai bisogni della famiglia.

L'art. 144 afferma: "il marito è il capo della famiglia, la moglie segue le condizioni civili di Lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza." Quanto sopra, come già detto in precedenza, è superato dal costume e dovrebbe essere modificato in questo senso: "i coniugi di comune accordo ed in considerazione delle esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia, stabiliscono l'indirizzo unitario della vita familiare, ne decidono gli affari essenziali e fissano la residenza comune."



LA SEPARAZIONE GIUDIZIARIA TRA I CONIUGI.

Un altro grosso problema è quello della separazione legale tra i coniugi per la quale il codice attuale prevede due casi di separazione: separazione per colpa e separazione consensuale. Tutti i progetti di legge prevedono anche l'introduzione della separazione per fatti che non sono indicati come colpa, ma che in realtà rendono impossibile la convivenza familiare.

Importante é pure l'innovazione dell'articolo 155 del Codice civile che stabilisce in modo dettagliato i provvedimenti che il giudice deve prendere nei confronti dei figli, fondato sul principio che l'affidamento dei figli all'uno o all'altro coniuge deve essere fatta nell'esclusivo interesse di essi.

Inoltre l'art.36 che dovrebbe sostituire l'art.156 si riferisce alla separazione del patrimonio ed afferma che il tribunale "può stabilire a carico di uno dei due coniugi, tenuto conto delle condizioni economiche dell'altro, l'obbligo di somministrare somme di denaro."

REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA.

Una parte importante e innovativa di questo testo é il regime patrimoniale della famiglia che é costituito dalla comunione dei beni. Infatti se la famiglia é una comunità, se i coniugi hanno costituito insieme il proprio patrimonio ed insieme lo gestiscono, la comunione dei beni é la logica conseguenza.

FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO.

Per quanto riguarda poi i rapporti fra i genitori e figli nati fuori del matrimonio, si é partiti dal principio che questi non sono assolutamente responsabili della situazione anormale in cui si trovano per la responsabilità dei genitori, per cui, i loro diritti hanno sempre la precedenza.

Il problema più grave é quello rappresentato dall'articolo 102 che modifica l'art.250 del codice civile per il riconoscimento dei figli da parte dei genitori che non siano già uniti in matrimonio; in questo caso il diritto-dovere del riconoscimento, é semplice e doveroso. Il fatto diventa molto più complesso per i figli nati da genitori di cui almeno uno sia già unito in matrimonio.

Per quanto riguarda l'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, il figlio naturale riconosciuto durante il matrimonio, non può essere inserito nella legittima famiglia di uno dei genitori, senza il consenso dell'altro coniuge.

POTESTÀ DEI GENITORI.

Nelle nuove norme non si parla più di "Patria Potestà", ma di "Potestà dei genitori", perché i genitori la esercitano congiuntamente; a questa potestà il figlio é soggetto sino al raggiungimento della maggiore età.

SUCCESSIONE.

Le norme relative alla successione si fondano su due principi:

a) uno condivide la decisione della Corte Costituzionale che stabilisce la partecipazione alla quota ereditaria anzitutto ai figli naturali, e secondariamente agli ascendenti ed ai parenti più lontani e fissa l'equiparazione con i figli legittimi.

b) l'altro principio è quello che discende dalla normativa citata già in precedenza, circa i beni e il patrimonio familiare.

Il coniuge superstite non è più usufruttuario dei beni, ma proprietario di una parte. Quindi nel caso di esistenza di un solo figlio, la metà dei beni, va al coniuge superstite e l'altra metà al figlio; nel caso di più figli, 1/3 al genitore e 2/3 ai figli.

Ecco una breve sintesi delle innovazioni portate alla legislazione attuale, riguardante il diritto di famiglia.

Ormai ci rimane solo da sperare che questa legge già approvata dalla Camera dei Deputati il 1-12-'71 e passata al Senato venga discussa celermente e non lasciata nel dimenticatoio come è accaduto nel corso di questi anni.

LUCIANA

~~~~~

Risatine.....

In un cortile della periferia, un bambino e una bambina giocano davanti agli occhi compiaciuti della nonna;

Ad un tratto la bambina le si avvicina e le chiede: -Nonnina per favore dove sono nata io? E la nonna con un sorriso:

-In una bella rosa rossa, cara.

-È io?-s'informa il maschietto. -In un bellissimo cavolo, mio caro bambino.

-Ne sei proprio sicura, nonnina? - Certo tutte le bambine nascono nelle rose e tutti i maschietti nei cavoli.

I due bambini si allontanano consultandosi sottovoce:

-Che ne dici? Le diciamo la verità o la lasciamo morire idiota?

~~~~~

Il gruppo redazionale: Nando- Paola - Mirella - Elda - Paolo -
Franca - Marisa - D.Gianni - Finuccio-
Piera - Mario - Pieranna - Domenico -
Eliano - Massimo - Luciana.